

Tribunale Salerno Sez. II, Sent., 16/12/2019

PROCEDIMENTO CIVILE

Domande ed eccezioni

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile

Il Tribunale, nella persona del GOT avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al N. 10487/2015 R.G.
promossa da

(...) p.iva (...) con sede in S., via (...) in persona del suo Amministratore e legale rappresentante p.t., el.te
dom.ta presso la sede della Società stessa, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Palermo

attrice

contro

(...) p.iva (...) in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallaro

convenuta

Oggetto: pagamento somme. Eccezione di improcedibilità della domanda.

Udienza di discussione: 16.12.2019.

Svolgimento del processo

PREMESSA

Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che è ritenuta processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs. n. 5 del 2003, che il giudice nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Posizione delle parti e breve svolgimento del processo

Parte attrice cita in giudizio l'associazione per (...) non aver questa corrisposto, nonostante ripetuti solleciti, la somma di Euro. 5.500,00, oltre iva, dovuta per aver svolto in favore della stessa, per l'anno 2014, servizi di pubblicizzazione, organizzazione ed assistenza di corsi di formazione su tutto il territorio nazionale per i quali era stato stabilito che il suindicato compenso doveva corrisponderci in due rate da Euro. 2.750,00 cadauna rispettivamente in data 30 giugno 2014 e 31 dicembre 2014, come previsto nella scrittura privata del 27 novembre 2013.

Parte convenuta si costituisce contestando la domanda attorea ed eccependo in via preliminare l'improcedibilità per violazione dell'art. 3 D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014. In accoglimento dell'eccezione, con ordinanza del 22.03.2016, le parti sono state invitate ad attivare la procedura della negoziazione assistita. A sua conclusione la convenuta ha eccepito l'irritualità della convenzione per essersi svolta in assenza del legale rapp.te p.t. della (...) chiedendo che la mancata comparizione venga sanzionata con la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice, ritenendo che la parte doveva partecipare personalmente agli incontri in quanto la normativa in materia fa riferimento esclusivamente alla parte sostanziale.

Su detta eccezione la società attrice rileva che non sussiste alcuna normativa che preveda ovvero che sancisca l'improcedibilità della domanda nel momento in cui una parte non intende partecipare attivamente al procedimento di negoziazione e che, in ogni caso, il mandato alle lite conferito al suo legale è comprendente della facoltà di essere rappresentata anche nella fase stragiudiziale, per cui, avendo nel caso di specie il procuratore costituito ricevuto specifico incarico volto anche, eventualmente, a "conciliare", la procura rilasciatagli è da intendersi idonea anche per la fase stragiudiziale non essendo obbligatoria la presenza della parte.

La causa è giunta all'odierna udienza per la discussione orale e la contestuale decisione.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice deve essere dichiarata improcedibile.

E' pacifica tra le parti, oltre a risultare ex actis, la circostanza che al primo incontro di negoziazione assistita del 28.04.2016 nonché a quello successivo del 27 maggio 2016 erano presenti per parte attrice il solo legale mentre per parte convenuta erano presenti sia il presidente dell'associazione che il suo legale. Lo documentano i rispettivi verbali e non è contestato.

Risulta, altresì, non controversa la ritualità dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione in giudizio.

La mancata presenza personale del legale rappresentate p.t. della società attrice o di un suo procuratore speciale (a conoscenza dei fatti) agli incontri fissati per la negoziazione assistita disposta con ordinanza del

22.03.2016, costituisce violazione degli artt. 2-3 D.L. n. 132 del 2014 e violazione del principio di effettività elaborato dalla giurisprudenza soprattutto di merito.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale lo scrivente dichiara di aderire, le disposizioni relative al primo incontro di mediazione (la cui ratio e disciplina è pacificamente richiamata ed applicata anche per la negoziazione assistita), sono da interpretarsi nel senso che "l'ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale "delegato della parte" dal momento che "l'attività che porta all'accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile" (vedasi, in tal senso, Trib. Vasto 09.03.2015; Trib. Firenze, ordinanza 19.3.2014; Trib. Milano, ordinanza 07.05.2015; Trib. Firenze sent. n. 3497/2015; Trib. Firenze sent. n. 3902/2016; Trib. Roma, sent. n. 8554/2016).

P.Q.M.

il Got definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 10487/2015 R.G., così decide:

Dichiara la domanda improcedibile.

Condanna parte attrice al pagamento in favore del procuratore di parte convenuta delle spese e competenze di giudizio che per la peculiarità della questione quantifica nel minimo e che all'uopo liquida in Euro. 2.738,00, oltre spese, iva se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario.

Così deciso in Salerno, il 16 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2019.